REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03 Ambiente, Lavoro, Personale Prot. 2016. 0406899 15/06/2016 08,02

Acc. : 52 Dipartimento della Salute e de.

9 : 4. Faccicalo : 16 dol 2016

Al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

E p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente della G.R. della Campania

All'On.le Fulvio Bonavitacola V.P. della Giunta regionale

PP 40-52-00-2016

PRESO ATTO DEL DOCUMENTO

Oggetto: Art. 208 D.lgs 152/2006. Procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi nel Comune di Teano.

Si riscontra la nota prot. n. 364321 del 26/05/2016 del Dipartimento della Salute, con la quale si è chiesto di esprimere parere sull'oggetto.

Il Comune di Teano assume che l'istanza debba essere ripresentata al S.U.A.P. Si premetta che la Corte Costituzionale in soggetta materia, con sent. n. 127 del 2010, ha spiegato che la competenza dell'ente locale è unicamente urbanistica.

La giurisprudenza del GA aggiunge che la competenza autorizzatoria è, e resta pur sempre, nell'esclusiva discrezionalità della Regione, la quale è munita ex lege anche del potere di dirimere eventuali conflitti che possano suscitarsi, tra gli altri enti, in seno alla Conferenza di servizi prevista dal citato art. 208 del T.U. sull'ambiente.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R n. 160 del 2010 <<... è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59..>>. Secondo quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. n. 59 del 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), vanno presentati allo Sportello Unico per le attività produttive, solo i seguenti atti in materia ambientale:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento,

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

Unità Operativa Dirigenziale 60 01 03

Ambiente, Lavoro, Personale

delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'elenco è da ritenersi tassativo.

Risulta escluso, perciò, che le istanze per l'autorizzazione di approvazione di progetti e gestione di nuovi impianti di rifiuti pericolosi e non pericolosi debbano essere presentate al SUAP.

Il procedimento per l'autorizzazione unica di approvazione del progetto e gestione di un nuovo impianto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi nel Comune di Teano, deve seguire la disciplina di cui all'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti).

Essa prevede che: << I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica>>.

Ad ogni modo, l'art. 2 del D.P.R n. 160 del 2010 deve considerarsi come norma di carattere generale nella materia urbanistica, mentre l'art. 208 del D.P.R n. 152 del 2006 sostituisce tuttora una norma speciale in materia ambientale.

Sicchè, in base ai brocardi lex specialis derogat legi generali e lex posterior generalis non derogat legi priori speciali, la legge speciale prevale ancora adesso, ancorchè previgente, su quella avente carattere generale, sebbene successiva.

Il criterio di specialità, in altre parole, concorre a risolvere nei sensi suddetti l'antinomia apparente tra le norme in esame.

D'altra parte, qualora il legislatore avesse voluto abrogare il disposto sulla autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come stabilita dall'art. 208 del D.lgs n. 152/2006 - data la delicatezza e specialità della materia - avrebbe dovuto farlo con espressa disposizione in tal senso nel corpo dello stesso Testo unico onde assolvere anche l'obbligo di coerenza sistematica.

La tesi del Comune di Teano non appare, pertanto, condivisibile.

Nei sensi su estesi, si rende il richiesto parere.

AVVOCATO ESTENSORE Angelo Marzocchella

AVVOCATO CAPO Maria D'Elia

2



Giunta Oregonale della Europenia Organismenta della Galaice della Prisere Naturali Il Cape del Orpanismento REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0364321 26/05/2016 16,12

1.41 - 52 Dissertionnto setto Soluti: 1: di

Ann - Arveentura Regionals

lausifien / 20 Fameleolo : 1 del 2018



All'

Avvocatura Regionale

e, p.c., al

Vice Presidente delle Giunta Regionale

On. Fulvio Bonavitacola

al

Capo di Gabinetto del Presidente

Dott. Sergio De Felice

SEDE

4

Oggetto: Richiesta parere- art. 208 D.lgs n. 152/2006 (rif nota prot n. 8502 del 23 maggio 2016 Comune di Teano)

Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto, pervenuta alla D.G 05 per il tramite della U.O.D 52-05-16 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Caserta, ed allegata in copia alla presente.

Considerato che nella citata nota viene prospettata una procedura diversa da quella attualmente adottata da tutti gli uffici di questa D.G. responsabili per le autorizzazioni ex art. 208 del D.lgs n. 152/2006, si chiede di voler esprimere parere sulla legittimità della questione sollevata dal Comune di Teano.

Si richiama l'urgenza per poter consentire di fornire apposite indicazioni agli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Il Direttore Generale 52-05 Dr. Michele Palmieri

Dr.ssa María Salerno

of